**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Corte D'Appello di Venezia**

**SEZIONE SECONDA**

**R.G. 595/2025**

La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 595 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa

da

*Parte_1* *Pt_2* *P.IVA_1* **),**

APPELLANTE

rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Farnetani giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in appello

contro

*CP_1* **(C.F.** *P.IVA_2* **in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig.** *CP_2*

APPELLATA

rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Quaggio giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello

E nei confronti di

*Controparte_3* **(C.F.** *P.IVA_3* **PIVA** *P.IVA_4* **), in persona del Sindaco pro tempore**

APPELLATO CONTUMACE

**Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 818/2024 del 22.11.2024**

Conclusioni di parte appellante:

*Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale di Rovigo e quindi:*

***a) previo annullamento o disapplicazione dell'avviso di accertamento emesso da*** *CP_1* ***per il pagamento della COSAP dell'anno 2020 per complessivi € 13.796,18, relativo al Comune di Adria Atto n. 123 dell' 08/02/2023 (doc. 1), notificato in data 13/2/2023,*** *in quanto trattasi di un provvedimento illegittimo per violazione e falsa applicazione delle norme rubricate;*

***b) accertare la non debenza della*** *CP_4 da parte di Parte_1 sussistendo le cause di esenzione previste dalla legge;*

***c) condannare*** *CP_1 (C.F. e P.IVA P.IVA_2 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via F.lli Cervi 6 - 35129 PADOVA (PD) quale concessionaria della riscossione del Controparte_3 ;* ***ed il*** *Controparte_3 (C.F. P.IVA_3 PIVA P.IVA_4 ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Corso Vittorio Emanuele II 49, Adria (RO), a rimborsare ad Parte_1 quanto pagato con riserva di ripetizione a titolo di CP_4 per l'anno 2020, pari ad € 13.796,18, e indebitamente incassato dai suddetti enti in quanto non dovuto, nonché quanto successivamente pagato per sanzioni e spese legali del giudizio di primo grado.*

***d) Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio****, oltre al rimborso del contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio.*

Conclusioni di parte appellata:

*Rigettarsi l'appello e tutti i motivi di gravame proposti da Parte_1 perché infondati e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Rovigo n. 818/2024 del 22.11.2024. Con conferma dell'avviso di accertamento di CP_1 n. 123 del 8.02.2023 e della relativa pretesa creditoria.*

*Con refusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Con ricorso ai sensi dell'articolo 32 d.lgs. 01.09.2011 n.150 *Parte_1* proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Rovigo avverso l'avviso di accertamento per il Canone Occupazione Suolo Pubblico COSAP dell'anno 2020 relativo al Comune di *CP_3* Atto n. 123 dell' 08/02/2023, notificato in data 13/2/2023, con cui il concessionario *CP_1* ingiungeva ad *Parte_1* il pagamento di complessivi € 13.796,18 a titolo di COSAP per l'anno 2020 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge 160 del 2019 art.1 comma 821 lettere g ed h, con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della legge n. 160 del 27/12/2019.

Allegava di essere gestore in house providing (società al 100% controllata dai Comuni soci e per i quali svolge il servizio) del SII nell'Ambito Territoriale Ottimale Polesine a fare data dal 2005 per effetto di affidamento disposto dal Consiglio di Bacino, che ha contestualmente concesso in uso gratuito i beni funzionali al SII di proprietà dei Comuni, in attuazione di quanto disposto dall'art. 153 del D.Lgs.n.152/2006 avente ad oggetto "Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato", il quale dispone che *"1. le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art. 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare"*.

Oltre alle infrastrutture affidate in concessione, *Parte_1* deduceva di aver realizzato altri beni funzionali alla gestione del SII in attuazione del Piano di Ambito approvato dal Consiglio di Bacino che prevede la realizzazione di investimenti e manutenzioni straordinarie, che, alla scadenza degli affidamenti, dovranno essere trasferiti in proprietà ai Comuni dell'Ambito come previsto dall'art. 44 della convenzione di affidamento:

*"1. Alla scadenza della Convenzione o in caso di risoluzione così come in caso di riscatto, recesso, revoca o annullamento, tutte le opere e attrezzature inizialmente affidate al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese del Consiglio di Bacino "Polesine", dagli Enti Locali o da terzi e parimenti affidate in concessione al Gestore sono restituite al Consiglio di Bacino "Polesine" o al soggetto da questo indicato in condizione di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento derivante dall'uso, ai sensi dell'art. 151 comma 2 lett. m) del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Le opere sulle quali il Gestore ha effettuato manutenzione straordinaria seguono la disciplina del comma 2 del presente articolo. Resta inteso che su tali opere il Gestore potrà utilizzare l'ammortamento finanziario sui relativi investimenti.*

*2. Il Gestore consegna al Gestore Subentrante tutti i beni da esso realizzati, in corso di realizzazione o comunque da esso finanziati, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento derivante dall'uso, ai sensi dell'art. 151 comma 2 lett. m) del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, fermo restando quanto previsto dal Piano d'Ambito.*

***La determinazione dell'indennità è effettuata alla Data di Calcolo dell'indennità, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 delle Deliberazione AEEGSI 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/idr**, sommando le seguenti voci:*

*i. il valore dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) realizzati e facenti parte integrante del Servizio, più gli oneri accessori,* ***al netto degli ammortamenti****, così come risultanti dal Database Libro Cespiti e dalle scritture contabili del Gestore ovvero, nel caso in cui tali beni non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Gestore, ivi compresi gli anticipi corrisposti ai fornitori di immobilizzazioni materiali e immateriali;*

*ii. le eventuali penali ed ogni altro costo od onere che il Gestore abbia sostenuto e sia tenuto a sostenere nei confronti di qualsiasi terzo in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri finanziari connessi e/o a qualsiasi titolo derivanti dai finanziamenti contratti con gli Enti Finanziatori e/o le Banche Commerciali. Resta inteso che il Gestore non ha diritto ad ottenere le penali di cui al presente punto nella fattispecie di risoluzione a lui imputabile.*

*2. Al valore così ottenuto* ***sono sottratti, ove già non sottratti in sede di iscrizione, gli eventuali contributi pubblici a fondo perduto****."*

Deduceva che, a differenza della maggior parte dei Comuni soci, che non avevano preteso il pagamento della COSAP prevista dalla legge 446 del 1997, il *CP_3* *[...]* ritiene che la *CP_4* sia dovuta da *Parte_1* *[...]* riteneva, per contro, che detto canone non fosse dovuto, dovendo trovare applicazione due fattispecie di esenzione concorrenti, previste:

- dall'art. art.49 E del D.Lgs.n.507/1993 riprodotta nel nuovo art. 1 comma 833 della L.n.160/2019 che prevede *"le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima"* in quanto i beni sono adibiti a pubblici servizi essendo funzionali al SII ai sensi del D.lgs.152/2006 e alla scadenza dell'affidamento vengono trasferiti al Comune, gratuitamente in caso di beni già di proprietà comunale o dietro pagamento di una indennità volta a rimborsare al gestore uscente il valore residuo per gli impianti realizzati che, costituendo mero rimborso, non può essere considerata corrispettivo;
- dall'art.49 lettera a) del D.Lgs.n.507/1993 riprodotta nel nuovo art. 1 comma 833 della L.n.160/2019 che riguarda: *"le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per*

*finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica"* in quanto Parte_1 realizza queste opere (pubbliche) non nel proprio interesse bensì in quanto società affidataria in house dei Comuni, e non si può pertanto considerare soggetto terzo (a differenza del Gestore affidatario con gara pubblica ed anche della società mista, che sono soggetti terzi rispetto al CP_3 sussistendo al contrario un rapporto di immedesimazione organica con i Comuni dei quali la società in house costituisce una longa manus e quindi si sostituisce ad essi.

Si costituiva CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e argomentando sull'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle esenzioni ex adverso invocate, sia quella di natura soggettiva per insuscettibilità di estensione analogica delle fattispecie astratte esonerative, sia quella di natura oggettiva per non essere in alcun modo prevista la devoluzione gratuita a fine rapporto ma, per contro, una indennità in favore del Gestore uscente che ha natura di vero e proprio corrispettivo.

Il Comune di Adria restava contumace.

Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale di Rovigo rigettava il ricorso, ritenendo inoperanti le esenzioni invocate, inquadrabili nelle ipotesi previste dall'art. 1 comma 833 L.160/2019 lett. a) e d): non quella di cui alla lettera d), non essendo prevista alcuna devoluzione gratuita degli impianti, in quanto in parte meramente restituiti essendo già di proprietà comunale e per altra parte ricompensati con l'indennità da corrispondere al gestore uscente, il che esclude la gratuità a prescindere dalla realizzazione di un profitto; non quella di cui alla lettera a), trattandosi di norma eccezionale non estensibile alle ipotesi non previste.

**2.** Avverso tale sentenza ha interposto tempestivo appello Parte_1 riproponendo gli argomenti a sostegno dell'operatività delle esenzioni, evidenziando che, da un lato, deve escludersi in base alla convenzione di affidamento, qualsivoglia profilo di onerosità del trasferimento non essendo previsto alcun corrispettivo, dall'altro, che la società in house non può considerarsi terzo rispetto al CP_3 e, quindi, non può essere soggetto passivo del canone.

Si è costituita CP_1 resistendo al gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Il Controparte_3 pur ritualmente notificato, non si è costituito nemmeno in grado di appello e ne va pertanto dichiarata la contumacia.

L’udienza di rimessione della causa in decisione è stata fissata per il 24.2.2026 con assegnazione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche.

**3. L’appello è infondato.**

Preliminarmente va osservato che il Canone unico patrimoniale (Cup), introdotto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successivamente modificato, che ha assorbito il CP_4 è entrato in vigore il 1.1.2021, mentre nel caso di specie si discute di canoni dovuti a titolo di COSAP per l’anno 2020, sicchè la normativa di riferimento è quella prevista dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, che sostanzialmente demandava ai comuni l’applicazione e la regolamentazione.

Il Comune di CP_3 ha adottato il regolamento comunale per l’applicazione del COSAP (doc. 3 parte appellata), che, per quel che rileva in questa sede, ha previsto all’art. 16 lett.c) e h) le esenzioni soggettive e oggettive per il caso di *“occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87 comma 1 lettera CTU delle imposte sui redditi (DPR nr. 917/22.12.1986, n. 917), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”* e per *“le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione, la devoluzione gratuita al CP_3 al termine della medesima”*.

Esenzioni che, dunque, riproducono quelle già previste agli artt.49 a) e e) d.lgs.507/1993 in materia di TOSAP e oggi confluite nell’art. 1 comma 833 lett.a) e d) L.160/2019 in materia di CUP.

Il che consente di applicare, per individuare il perimetro delle esenzioni, la giurisprudenza formatasi sulle esenzioni analoghe previste in materia di TOSAP.

**3.1.** L’esenzione soggettiva di cui all’art. 16 lett.c) regolamento COSAP non opera nel caso di specie.

Ai fini dell’esenzione, infatti, rileva unicamente la qualità soggettiva dell’ente e l’esenzione postula che l’occupazione sia fatta proprio da un soggetto esente tra quelli tassativamente individuati dalla norma ovvero Stato, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi ed enti pubblici per le finalità ivi previste.

Trattandosi di esenzione, l’ipotesi è di stretta interpretazione (in tal senso è pacifica la Cassazione formatasi in relazione alla analoga fattispecie prevista dall’art. 49 co. 1 A d.lgs. 507/1993, cfr.da ultimo Cass.sez. trib. n.3328 del 10/02/2025) e non può essere

estesa al soggetto gestore del servizio, nemmeno laddove si tratti di affidamento in house, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non incide sull'alterità soggettiva della società rispetto all'amministrazione pubblica, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (Cass. sez. trib. n.3636 del 12/02/2025; sez. trib. n.34267 del 24/12/2024) e, dunque, non si configura l'occupazione diretta "da parte del comune" quale soggetto ex lege esente.

**3.2.** Non può trovare applicazione nel caso di specie nemmeno l'esenzione oggettiva prevista dall'art. 16 lett. h), che presuppone l'occupazione sia effettuata dalla società appaltatrice con propri impianti adibiti al servizio - consistenti nel complesso di attrezzature e macchine necessarie all'impresa concessionaria per lo svolgimento dell'attività - ed il fatto che di essi sia prevista *"all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al* CP_3 *o alla Provincia al termine della concessione medesima"* (Cassazione civile sez. trib., 12/09/2012, n.15247 con riferimento alla analoga esenzione precedentemente prevista dall'art. 49 e) D.lgs.507/1993).

L'esenzione, infatti, *"trova il suo essenziale presupposto nel fatto che, al termine del rapporto concessorio, gli impianti che sono serviti allo svolgimento del pubblico servizio, e che hanno dato luogo ad occupazione di suolo pubblico, restino devoluti definitivamente ad un ente pubblico territoriale (beneficiario del gettito del tributo), sia esso - indifferentemente - un Comune o una Provincia. La ratio di tale previsione normativa è del tutto evidente. Essa risiede, invero, nel fatto che, in conseguenza della pattuizione intercorsa tra concedente e concessionario, viene a cadere - con riferimento al momento finale del rapporto di concessione - il presupposto essenziale per l'applicazione del tributo, costituito dal beneficio arrecato al contribuente dall'occupazione di uno spazio sul suolo pubblico, sottratto così all'uso collettivo"* (Cass. sez. trib., n.15247/2012 cit.).

Anche per tale ipotesi di esenzione vale il principio per cui si tratta di disciplina di stretta interpretazione, non estensibile a ipotesi diverse e ulteriori.

L'ipotesi prevede l'esenzione in caso di "devoluzione gratuita" degli impianti al CP_3 e non in caso di mera restituzione e la devoluzione presuppone l'alterità della proprietà perché certo non si può devolvere ciò che non è proprio.

Del resto, proprio la specificazione che l'esenzione, per poter operare, richiede la gratuità della devoluzione, esclude che possa riferirsi a impianti già di proprietà

dell’ente, perché non possono essere ceduti gratuitamente al CP_3 beni di cui l’ente pubblico è già proprietario

Va escluso, dunque, che l’esenzione operi qualora i beni utilizzati per lo svolgimento del servizio siano già di proprietà dell’ente pubblico (nel caso di specie il comune) e vengano semplicemente concessi in uso e poi restituiti al termine della concessione, perché il presupposto dell’esenzione è che la società concessionaria effettui l’occupazione con impianti adibiti al servizio pubblico di sua realizzazione, che, poi, al termine, vengono devoluti gratuitamente al CP_3

Quindi, nel caso in cui il concessionario si limiti a restituire al CP_3 beni già di proprietà dell'ente pubblico territoriale (oggetto solo di attività di manutenzione nel corso del rapporto) l’esenzione non opera (in tal senso Cass.sez. trib. nr.16866 del 23.6.2025; sez. I, n. 25986 del 03/10/2024) così come non giustifica l’esenzione il fatto che su tali impianti si stata svolta manutenzione, circostanza che non rileva ai fini dell’esenzione.

Né supporta diversa interpretazione il richiamo all’art. 153 d.lgs. 152/2006, che prevede che le infrastrutture idriche di proprietà pubblica siano affidate “in concessione d’uso gratuita” al gestore del servizio idrico integrato, che si riferisce alle infrastrutture di cui all’art. 143 e non all’occupazione delle superfici demaniali, per le quali è prevista l’applicazione del canone ai sensi della L. 160/2019 (la stessa Cassazione, nella sentenza a SU nr.31752 del 5.12.2019, pur relativa a diversa fattispecie, ha sottolineato che un conto sono le infrastrutture di cui all’art. 143 TU Ambiente, altro sono le superfici demaniali occupate da tali infrastrutture cui non può estendersi la gratuità dell’uso delle infrastrutture).

Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che *"il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici", cosicché esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare eccezionale che ne trae il singolo (...) Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce, pertanto, il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici ... essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni”* (Cass. sez. I, n. 10432 19/04/2023).

Risulta dalla concessione, visto anche il riferimento all’art. 153 D.lgs.152/2006, che, all’atto dell’affidamento del servizio, al concessionario erano stati affidati impianti già

esistenti di proprietà dell'ente locale: *"L'affidamento del Servizio consente l'utilizzo delle infrastrutture del Servizio esistenti sul Perimetro del Servizio consistenti in impianti, opere e canalizzazioni, per tutta la durata della Convenzione. Dette infrastrutture, conformemente alle deliberazioni assunte dai competenti organi del Consiglio di Bacino "Polesine", sono affidate in concessione ai sensi del comma 1 dell'art. 153 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006"* (art. 8 concessione sub doc. 1 attore appellante).

Quindi, al più, solo una parte degli impianti adibiti al SII potrebbero essere oggetto di devoluzione (con esonero semmai parziale, cfr. Cass. sez. trib., 11/05/2017, n.11687, ammesso che sia configurabile per il COSAP).

L'art. 8 della convezione prosegue poi precisando che *"sono altresì affidati in concessione gli impianti, le opere e le canalizzazioni realizzati nel periodo di durata della Convenzione secondo le modalità di seguito pattuite"*.

La convenzione prevede, poi, un Database Libro Cespiti in cui il gestore deve registrare *"gli interventi di manutenzione straordinaria compiuti sugli impianti, le opere e le canalizzazioni censite nel Database Infrastrutture e le nuove opere realizzate dallo stesso Gestore nel corso della durata della Convenzione"* (art.9).

Libro Cespiti che non è stato in alcun modo prodotto al fine di verificare innanzitutto se e quali impianti *Parte_1* abbia realizzato durante la concessione.

Criticando un precedente di questa Corte su un caso analogo, l'appellante sostiene che non era suo onere dimostrare la realizzazione degli impianti ma semmai di *CP_1* fornire la prova di quali beni erano demaniali in concessione e quali invece realizzati dal Gestore.

L'impostazione non può essere condivisa.

In disparte il fatto che *CP_1* è l'ente di riscossione e, dunque, una volta allegato il presupposto dell'applicazione del COSAP, in ossequio al principio di vicinanza della prova, gravava su *Parte_1* dimostrare il presupposto per l'invocata esenzione dal pagamento, nel caso di specie costituita dall'aver realizzato in corso di convenzione impianti soggetti alla devoluzione gratuita al comune, va osservato che poiché è *Parte_1* che invoca l'esenzione, che costituisce eccezione alla regola dell'ordinaria debenza del COSAP, spettava all'opponente, in virtù dei criteri generali di cui all'art. 2697 c.c. l'onere di provare il verificarsi dei presupposti che gli davano diritto all'esenzione invocata di cui intende beneficiare.

Spettava, dunque, ad *Parte_1* provare la realizzazione in proprio di impianti durante la concessione, mentre l'appellante si è limitata ad affermare di aver realizzato

beni funzionali al SII senza documentarne la realizzazione né tanto meno produrre il Libro Cespiti.
Invece, per verificare l'operatività dell'esenzione, va accertata in concreto la realizzazione, da parte del gestore e nel corso del rapporto, di impianti funzionali al SSII idonei a rientrare nella nozione di "impianti" rilevante ai sensi dell'art. 16 lett. h) del regolamento piuttosto che di mera manutenzione o opere di adeguamento che resterebbero, invece, irrilevanti per l'operatività dell'esenzione (cfr. Cass.16866/2025 cit.), in quanto solo la realizzazione di "impianti" con determinate caratteristiche e dopo l'inizio del rapporto può integrare il presupposto di applicazione dell'esenzione.
E tale profilo appare, invero, assorbente per escludere l'operatività dell'esenzione, in assenza di prova di quanti e quali impianti siano stati realizzati dal gestore.
La CTU richiesta a tal fine dall'appellante in sede di memoria di replica è meramente esplorativa in assenza di prova a monte della realizzazione degli impianti e, comunque, irrilevante alla luce di quanto si dirà infra in ordine all'esclusione del presupposto della gratuità.
Va, infatti, aggiunto che l'esenzione invocata prevede che la devoluzione, che deve essere gratuita, sia prevista "all'atto della concessione o successivamente" e, trattandosi di una eccezione alla ordinaria onerosità del canone, tale devoluzione, ove sussistente, deve essere chiaramente espressa sia nella conseguenza che nella gratuità.
La convenzione non prevede espressamente alcuna devoluzione gratuita al comune degli impianti eventualmente realizzati dal gestore in corso di convenzione e, per contro, regolamenta (art. 44) il passaggio tra gestore uscente e gestore subentrante prevedendo la corresponsione da parte di quest'ultimo di una indennità.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la previsione di un compenso in denaro al gestore uscente faccia, comunque, venir meno almeno in parte la gratuità.
L'appellante sostiene che l'indennità prevede il rimborso del valore residuo pari all'importo degli ammortamenti residui non ancora recuperati con la tariffa e che, comunque, tale rimborso non grava sul *CP_3* ma sul gestore subentrante, sicchè per il *CP_3* la devoluzione resta gratuita.
Tuttavia, tale prospettazione non può essere condivisa in quanto la convenzione prevede che l'indennità contenga la sommatoria delle seguenti voci (art.44.2):
*i. il valore dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) realizzati e facenti parte integrante del Servizio, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, così come risultanti dal Database Libro Cespiti e dalle scritture contabili del Gestore ovvero, nel caso in cui tali beni non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi*

*effettivamente sostenuti dal Gestore, ivi compresi gli anticipi corrisposti ai fornitori di immobilizzazioni materiali e immateriali;*
*ii. le eventuali penali ed ogni altro costo od onere che il Gestore abbia sostenuto e sia tenuto a sostenere nei confronti di qualsiasi terzo in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri finanziari connessi e/o a qualsiasi titolo derivanti dai finanziamenti contratti con gli Enti Finanziatori e/o le Banche Commerciali. Resta inteso che il Gestore non ha diritto ad ottenere le penali di cui al presente punto nella fattispecie di risoluzione a lui imputabile.*
E ancora:
*3. I valori dei beni realizzati al precedente comma 1 sono valutati sulla base dell'aggiornamento più recente del Database Libro Cespiti del Gestore fermo restando la necessità di effettuare il conguaglio dopo l'avvenuta chiusura dei libri contabili del Gestore, sia stata corrisposta integralmente l'indennità e sia quindi subentrato nel Servizio il Gestore Subentrante.*
*4. Il conguaglio di cui al comma 2 che precede può comprendere:*
** una componente negativa volta a recuperare gli eventuali ammortamenti che il Gestore non aveva titolo a riscuotere in Tariffa perché già inclusi nel valore dell'indennità alla sua Data di Calcolo;*
** una componente positiva volta a riscattare l'eventuale valore residuo delle opere realizzate successivamente alla valutazione di cui al comma 2 che precede;*
** una componente negativa volta a recuperare le eventuali penalità contrattuali, fermo restando il limite di cui all'Art. 50, comma 13, per l'impossibilità di recuperarla prima della scadenza, naturale o anticipata, della Convenzione.*
Dunque, la convenzione prevede la rifusione del valore e dei costi sostenuti per gli impianti che esclude la gratuità dell'eventuale devoluzione, a prescindere dal soggetto tenuto a versare l'importo.
**5.** Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di *Parte_1* secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 tenendo conto della natura esclusivamente documentale della causa, che verte unicamente sull'interpretazione della normativa di riferimento come già enucleata in primo grado.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, *contrariis rejectis*:

1. Dichiara la contumacia del *Controparte_3*
2. Rigetta l'appello proposto da *Parte_1* e per l'effetto conferma la

sentenza Tribunale di Rovigo n. 818/2024 del 22.11.2024.

3. Condanna *Parte_1* a rifondere a *CP_1* le spese di lite che liquida in euro 174,00 per spese esenti ed euro 1900,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25.2.2026.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

*Elena Garbo* — *Caterina Passarelli*